

I progressi in 25 anni: le leggi a misura di bambino

Con la ratifica della Convenzione l'Italia ha assunto l'impegno di riportare periodicamente al Comitato ONU sullo stato di attuazione all'interno del proprio Paese. Nel 1995 l'Italia ha presentato il suo primo Rapporto periodico all'organismo delle Nazioni Unite. Può ricondursi a tale processo l'impulso normativo che nel 1997 ha portato all'adozione di due preziosissime legge per i diritti dell'infanzia. Si tratta della **Legge 285/97**, "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", che attraverso l'istituzione di uno specifico **Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza**, intendeva rispondere concretamente ai principi enunciati dalla Convenzione, finanziando servizi sociali ed educativi. L'elemento di forza di questa legge era la copertura triennale dei finanziamenti, che consentiva quindi una pianificazione e una continuità della progettualità, e soprattutto l'attenzione non solo a contrastare i disagio ma alla promozione dell'infanzia, che ha reso possibile sviluppare ad esempio tutta una serie di esperienze legate alla partecipazione dei ragazzi. Tuttavia a partire dalla riforma del sistema sociale, e la conseguente creazione di un fondo indistinto per le politiche sociali, il cosiddetto "Fondo 285" pari a 150 milioni di euro, destinato inizialmente per il 70% alle regioni e per il restante alle 15 città riservatarie, è rimasto in essere solo per le città riservatarie, ed è stato progressivamente tagliato. Si è passati infatti dai **43,9 milioni di euro nel 2009 ai 30,69 per il 2014 fino ai 28,709 previsti ad oggi dalla legge di stabilità per il 2015**.

Nello stesso anno, con la Legge 451/1997 è stata istituita la **Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza** ed è stato creato l'**Osservatorio Nazionale per l'infanzia**, quest'ultimo con il compito di predisporre ogni 2 anni un piano d'azione nazionale di interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Viene inoltre creato il Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Se nel primo caso si segnalano criticità in merito alla reale operatività ed efficacia della Commissione infanzia è soprattutto sul Piano Nazionale infanzia che si riflette il ritardo nella pianificazione organica degli interventi per i minori. Basti pensare che **dal 1997 ad oggi si sono avuti solo 3 piani Nazionali infanzia, l'ultimo risale al 2011 ed era privo di copertura finanziaria**.

Sempre su di un piano di *Governance*, è invece più recente l'Istituzione e la successiva nomina di un **Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza**. Previsto dalla Legge 112/2011, e raccomandato dal Comitato ONU come è considerato a livello internazionale uno degli strumenti principali per la protezione dei diritti dell'infanzia e ha compiti di monitoraggio e di promozione dei diritti dei bambini. Analoga figura a livello regionale è prevista normativamente in tutte le regioni italiane, ad eccezione di Valle d'Aosta e Abruzzo, ma ad oggi sono 13 i Garanti effettivamente nominati.

Sul fronte tutela e protezione, è con la **Legge 269/1998**, "**Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù**", che vengono previste più aspre sanzioni riguardanti fenomeni purtroppo molto diffusi quali la pedopornografia, lo sfruttamento e la prostituzione minorile. A questa nel 2006 seguirà poi un'altra importante legge di contrasto allo sfruttamento sessuale e pedopornografia, anche a mezzo Internet (Legge 38/2006).

Sempre nello stesso anno importanti disposizioni, nello specifico riguardanti i minori stranieri arrivano dal cosiddetto **Testo unico sull'immigrazione** (Dl. 25 luglio 1998, n. 286 convertito in Legge 40/1998). Prima del Testo unico i minori in condizione di irregolarità presenti nel territorio ricevevano lo stesso trattamento degli adulti ed erano quindi soggetti ad espulsione. E' grazie alla riforma che si afferma il **principio di inespellibilità dei minori stranieri e il loro diritto al permesso di soggiorno fino alla maggiore età**. Nello specifico si stabilisce che i minori stranieri non accompagnati non possano essere espulsi fatto salvo i casi di ordine pubblico o il diritto di seguire il genitori o l'affidatario espulso.

Nel 2000, con la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” , si prevedono innovazioni importanti tra cui l’istituzione di un unico **Fondo Nazionale per le politiche sociali** e la definizione dei **Piani di Zona** .

La **riforma del Titolo V della Costituzione** ed il decentramento delle politiche sociali nel quadro della Legge 328/2000 ha suscitato e suscita ancora oggi notevoli preoccupazioni per il rischio di discriminazione su base regionale, rafforzato dalla mancanza della determinazione dei Liveas previsti nella Legge 328/2000 e oggi superati dai **LEP** (Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali), che non sono stati ancora determinati sebbene previsti per Legge.

Il diritto di ciascun minore a vivere e crescere in famiglia è riconosciuto dalla CRC ove, nel preambolo, si afferma che *“la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività. Si riconosce che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione”*. I principi della Convenzione hanno trovato applicazione, in Italia, nella **Legge 149/2001** sul “Diritto del minore ad una famiglia” la quale ha previsto il superamento del “ricovero in istituto dei minori” entro il 2006 “mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia”. Questa legge riconosce la famiglia come risorsa fondamentale della società in quanto in grado di supportare sia i suoi componenti sia soggetti e nuclei familiari esterni temporaneamente in difficoltà.

Si segnala infine la recente ratifica della **Convenzione di Lanzarote** per la protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale con Legge 172/2012, che introduce nel sistema giuridico italiano il nuovo **reato di adescamento dei minori anche attraverso Internet**.

La **Legge 219/2012** “Disciplina in materia di figli naturali” ha provveduto in linea generale a parificare i figli nati al di fuori del matrimonio con i figli nati all’interno del matrimonio, ed ha introdotto il concetto di **“responsabilità genitoriale”** di oltre a scomparire il concetto di legittimazione, viene sostituita la dicitura genitori con.